

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA VERIFICA PREVENTIVA, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. N. 50/2016, DI UNO O PIÙ LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO- LOTTO 1- CUP B97H20023800001 CIG 9023747797

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di marzo, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art. 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta", della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto "Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati" e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. PG/2024/0121082 del 07/03/2024, ai sensi dell'art. 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito Regione, nella persona del Direttore Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", di seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Manduca Fabrizio, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 66695 del 07/02/2024 idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;
- 2) la Società CONTECO CHECK srl (di seguito denominata Società) con sede in Milano alla via Sansovino n. 4, c.f./P.iva:11203280158 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, nella persona dell'ing. Stefano Giovanni Sudati, nato [REDACTED]

██████, identificato a mezzo C.I. n. ██████ emessa il 08/06/2017 dal Comune di Buccinasco (Mi), nella qualità di Consigliere Delegato, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

Verificata dall'Ufficio speciale la regolarità della visura camerale del 03/10/2023, (documento n. T530725963), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società "CONTECO CHECK srl" è iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 19/02/1996, P. IVA n. 11203280158, R.E.A. MI-1447764.

Verificato dall'Ufficio speciale ai sensi dell'art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011", per la Società CONTECO CHECK srl la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell'articolo 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia prot. n. 0352732 del 13/11/2023, in cui si informa che a carico della suindicata società e dei relativi soggetti di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., né le situazioni di cui all'articolo 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Verificato dall'Ufficio speciale ai sensi dell'art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società CONTECO CHECK srl con prot. INAIL n. 39485734 del 31/01/2024 con scadenza al 30/05/2024 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro zero, così come risulta dalla nota prot. n. 60401 del 02/02/2024 dell'Ufficio Speciale 60.06.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24.10.2018 della UOD 01 Ufficio Speciale "Centrale Acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture", è stata indetta una procedura di gara aperta, n. 2735/AQI-A-T/18, avente ad oggetto un Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in 3 lotti, per l'affidamento di servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria ed architettura di cui al "Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno" in Regione Campania, con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara;
- con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14.10.2019 della UOD 01 dell'Ufficio Speciale si è proceduto all'aggiudicazione della gara de qua, secondo il seguente prospetto:

Lotto 1 AQ CUP B97H20023800001 CIG 9023747797; RTI Proger s.p.a;

Lotto 2 AQ CUP B73D20006060001 CIG 902374993D -2 RTI Etatec Studio Paoletti;

Lotto 3 AQ CUP B33D20005050001 CIG 9023750A10 – RTI- Hub Engineering Consorzio Stabile scarl ;

- con Decreto Dirigenziale n. 428 del 2 ottobre 2020, al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii -si è stabilito di procedere alla verifica preventiva dei servizi di progettazione tecnica aggiudicati con la procedura comparativa di cui al punto precedente, individuando gli operatori economici mediante gara di appalto, da aggiudicare ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con il Decreto Dirigenziale n. 15 del 02/09/2021 - L'Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 60.06.05 ha incaricato la UOD 01- Ufficio Speciale Centrale Acquisti di espletare una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella verifica preventiva, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n. 50/2016, di uno o più livelli della progettazione del “Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno”;
- con Decreto Dirigenziale n. 772 del 02/12/2021 è stata indetta procedura aperta telematica (proc n. 3340/AQ/2021), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi sopra descritti” per l'importo totale di € 1.849.110,83 oltre IVA, suddivisa in tre lotti secondo il seguente prospetto:
 - Lotto 1 AQ € 848.357,27 CUP B97H20023800001 CIG 8834615AEC;
 - Lotto 2 AQ € 440.915,54 CUP B73D20006060001 CIG 8834660012;
 - Lotto 3 AQ € 559.838,02 CUP B33D20005050001 CIG 8834686585;
- con Decreti Dirigenziali n. 163 del 09/03/2022 e n. 198 del 16/03/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta all'esame delle offerte tecniche ed economiche della procedura di gara n. 3340/AQ/2021”;
- con Decreto Dirigenziale n. 651 del 07/09/2022 si è preso atto dei verbali di gara redatti dalla Commissione medesima, aggiudicando i lotti della gara in parola ai seguenti operatori economici:
 - Lotto 1: CONTECO CHECK srl;
 - Lotto 2: RINA CHECK srl;
 - Lotto 3: BUREAU ITALIA VERITAS spa;
- con medesimo decreto è stato preso atto dell'aggiudicazione del Lotto 1, di cui al presente Contratto, alla società CONTECO CHECK srl, con sede in Milano alla via Sansovino n. 4 c.f. /P. iva:11203280158, con un ribasso offerto del 67,76%;
- con nota prot. n. 454581 del 26/09/2023, il RUP chiedeva di valutare le condizioni per procedere alla rettifica del Decreto Dirigenziale di aggiudicazione n. 651 del 07/09/2022, al fine di rispettare quanto disposto nel Capitolato Speciale di Appalto – parte generale – all'art. 1.7 e

quindi procedere alla rettifica dell'importo aggiudicato con Decreto Dirigenziale n. 651 del 07/09/2022, indicando le sole percentuali di ribasso da praticare agli importi di tariffa per i servizi previsti nei successivi contratti attuativi per tutti i 3 Lotti;

- con Decreto Dirigenziale n. 779 del 13/10/2023 si è proceduto alla rettifica dell'importo aggiudicato con Decreto Dirigenziale n. 651 del 07/09/2022, indicando le sole percentuali di ribasso da praticare agli importi di tariffa per i servizi previsti nei successivi contratti attuativi, come di seguito indicato:

Lotto 1 AQ € 848.357,27 – CONTECO CHECK srl, ribasso offerto del 67,76%;

Lotto 2 AQ € 440.915,54 – RINA CHECK srl, ribasso offerto del 57,97%

Lotto 3 AQ € 559.838,02 – BUREAU VERITAS ITALIA spa ribasso offerto del 72,91%;

- con Decreto n. 103/2023 è stata autorizzato per il Lotto 1 l'impegno per il pagamento del corrispettivo del presente contratto pari a € 848.357,27 (ottocentoquarantottomilatrecentocinquantasette/27) oltre IVA sugli esercizi finanziari 2020/2021/2022, con impegno n. 3230008020.

La spesa derivante dal presente Contratto è finanziata con i fondi FSC 2014/2020 "Completamento della Riqualificazione del fiume Sarno comprensivo del sistema fognario depurativo – servizi", ed è stato assegnato e verrà gestita, in base a quanto disposto con D.G.R. n. 339 del 09.07.2020, all'Ufficio Speciale 60.06.00;

- con nota prot. PG/2024/25919 del 16/01/2024 l'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso il prescritto parere sullo schema del Contratto, i cui rilievi sono stati interamente recepiti nel presente contratto;
- con Decreto n. 3 del 13.02.2024 è stato approvato lo schema del presente Contratto.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto Accordo Quadro nonché la documentazione ivi elencata, in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi, l'offerta tecnica e l'offerta economica. Tale documentazione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dello stesso.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, debitamente firmata in ogni pagina, è conservata presso l'Ufficio Speciale Grandi Opere. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2 - Consenso e Oggetto del contratto

La Regione affida alla Società, che accetta, l'esecuzione di tutti i servizi afferenti all'attività di verifica dei livelli progettuali degli interventi relativi al "Programma strategico di riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idraulico del Fiume Sarno" Lotto 1.

Le prestazioni previste dal presente Contratto devono essere eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica.

Resta salva la facoltà della Regione, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, secondo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito CSA) di Servizi – Parte Generale.

La Società si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale D'Appalto parte generale e parte tecnica, approvati con Decreto Dirigenziale n. 15 del 02/09/2021;

Detti atti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 3 - Disposizioni generali

Le prestazioni del presente Contratto Accordo Quadro saranno definite in dettaglio nei singoli Contratti Attuativi nonché dalle indicazioni che di volta in volta, e in base alle necessità della S.A., verranno precisate dal Responsabile unico del Procedimento (di seguito RUP) e dal Direttore di Esecuzione del Contratto, attraverso ordini di servizio, nei quali verrà precisato indicato il Quadro Esigenziale, le prestazioni del servizio, le specifiche modalità, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e personale coinvolto nelle attività).

Le prestazioni comprenderanno la verifica delle relazioni illustrative e specialistiche, e di tutti gli elaborati, elaborazioni grafiche degli elaborati e di documenti necessari previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito della Conferenza di servizio e /o per intervenute prescrizioni, laddove necessario, ovvero richiesto dagli Enti competenti fino alla sua approvazione (sia definitiva che esecutiva). La Società deve espletare l'attività presso i propri uffici, l'importo è onnicomprensivo delle attività di incontro con i progettisti e con il personale regionale, nonché di tutte le prestazioni necessarie all'esecuzione che devono comunque essere svolte nel rispetto del presente Contratto Accordo Quadro e del CSA.

Art. 4 - Decorrenza e Durata

Il presente Contratto avrà durata complessiva di 48 mesi (1459 giorni), a decorrere dalla stipula del presente Contratto, per le attività di verifica e per le attività a supporto della validazione del progetto da parte del RUP. Nella fattispecie il servizio verrà consegnato con la stipula di Contratti Attuativi, verbali di consegna, successivi in ordine temporale e recanti l'indicazione del livello progettuale al quale si riferisce (Progetto Fattibilità Tecnico Economica/esecutivo). Il tempo di esecuzione del servizio sarà sospeso a ogni richiesta, da parte della Società, di chiarimenti al progettista. Comunque, la Società deve assicurare all' Ufficio Speciale che le richieste di chiarimenti

siano accorpate, preferibilmente, in un'unica soluzione per livello progettuale (Progetto Fattibilità Tecnico Economica/esecutivo) consentendo lo svolgimento del servizio in tempi certi e rapidi.

La Società è obbligata ad eseguire le prestazioni per tutti i livelli progettuali richiesti dalla Regione fino all'approvazione del progetto esecutivo da porre a base di gara. A conclusione del rapporto di verifica finale per i differenti livelli progettuali, il Direttore dell'Esecuzione (di seguito DEC) procederà alla verifica della conformità del servizio.

Art. 5 – Corrispettivo

Il corrispettivo del presente Accordo Quadro è pari ad € 848.357,27(ottocentoquarantottomilatrecentocinquantasette/27), iva esclusa.

Tale importo è comprensivo dei corrispettivi dei singoli contratti attuativi che, presumibilmente, verranno stipulati nel rispetto della durata di cui all'articolo 4 del presente Accordo Quadro.

Il corrispettivo del presente Accordo Quadro è onnicomprensivo di tutto ciò che occorre per eseguire le prestazioni a regola d'arte, in particolar modo di tutte le attività indicate all'articolo 1, Capitolato Speciale d'Appalto-parte tecnica.

I corrispettivi dei singoli contratti attuativi saranno calcolati in base a quanto indicato nel capitolato, al netto del ribasso percentuale unico offerto dalla società al 67,76 % (sessantasette/76%).

I contratti attuativi sono stipulati a corpo. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'Accordo Quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1, del Codice civile.

Si applica al presente Accordo Quadro la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”, oltre le disposizioni di cui all'allegato CSA Servizi - Parte Generale.

Art. 6 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento delle prestazioni rese dalla Società avverrà in un'unica soluzione per ogni Contratto Attuativo stipulato, come previsto da capitolato. Su richiesta della Società la Regione provvederà all'anticipazione, nei termini della normativa vigente, del corrispettivo di ogni contratto attuativo a seguito della formale comunicazione del RUP di avvio delle attività previste dal contratto, previa costituzione da parte della Società, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi – Parte Generale e con l'indicazione del Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche che sarà comunicato entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

La Società è obbligata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere

registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

La Società, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi – Parte Generale, è obbligata ad inserire, nei contratti sottoscritti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

La Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli. In particolare, a tal fine, con nota prot. n. 21343 del 12.01.2024 l'Ufficio Grandi Opere attesta che la Società ha comunicato il conto corrente, nonché la persona delegata ad operare sul conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari.

La Società è obbligata a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC all'indirizzo "uod.600605@pec.regione.campania.it" - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Art. 7 – Documento di avvio delle attività

Per ciascun servizio affidato mediante contratto attuativo verrà indicato almeno:

l'oggetto del servizio; il dettaglio delle attività del servizio necessarie alla realizzazione del servizio medesimo; l'importo del singolo servizio con le specifiche prestazioni dei servizi; i termini di fatturazione; il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dopo la stipula dei singoli Contratti Attuativi in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto dal RUP oppure dal DEC con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalti e dal presente contratto.

Il termine per l'ultimazione dei servizi è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio specifico, salvo eventuali proroghe e rimodulazioni specifiche disposte dal RUP eventualmente concesse in ragione dell'andamento delle attività. In ogni caso, entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto dovrà essere concordato tra le parti un piano operativo per le attività di cui tratta il presente contratto.

Art. 8 - Obbligazioni della Società

La Società accetta senza riserva alcuna tutte le condizioni, termini e modalità contenute nel presente Accordo Quadro e nei successivi contratti attuativi.

La medesima si obbliga, inoltre:

- a rispettare ed eseguire, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ogni impegno assunto con l'offerta tecnica ed economica di cui all'articolo 1 del presente Accordo;
- a stipulare su richiesta del RUP, ogni singolo contratto attuativo ad eseguire le prestazioni contrattuali con la diligenza professionale richiesta ed a regola d'arte;
- a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi e i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro.

Pertanto, la medesima ha l'obbligo di comunicare alla Regione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

La Società accetta le condizioni del presente Accordo Quadro e si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali oggetto dei singoli appalti specifici nel rispetto delle norme applicabili vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nonché nelle Specifiche Tecniche afferenti ciascun contratto attuativo.

In ogni contratto attuativo verranno di volta in volta stabiliti i livelli minimi di servizio e le penalità applicabili in caso di inosservanza degli stessi.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nell'Accordo Quadro, agli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di Accordo Quadro e a quant'altro offerto nel rispettivo Appalto Specifico.

La Società si obbliga espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutto quanto necessario per l'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo e delle Prestazioni Contrattuali secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro nell'Offerta e nel/nei successivo/i contratto/i.

La Società si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Regione, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

La Società si obbliga a sottoscrivere tutti i contratti attuativi al presente Accordo Quadro, dietro richiesta della Regione pena la risoluzione contrattuale.

La Società si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Regione, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto. Le figure professionali indicate in sede di gara e che hanno concorso all'acquisizione del punteggio di gara non potranno essere sostituite, se non per eventi imprevisi e imprevedibili (gravissimi eventi, morte ecc.), con figure di pari o superiore competenza, previa valutazione insindacabile della stazione appaltante, che potrà recedere in maniera unilaterale e insindacabile dal contratto.

Art. 9 – Varianti del servizio

Con l'accettazione del Contratto, la Società s'impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste dalla Regione in corso d'esecuzione, ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione.

Art. 10 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in ogni contratto attuativo per l'esecuzione dei Servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla consegna del servizio, dei report e di qualsiasi altro ritardo addebitabile alla Società, verrà applicata una penale pari allo 0,20% (zero virgola venti per cento) dell'importo dello specifico contratto applicativo.

La medesima penale verrà applicata alla Società CONTECO CHECK srl qualora anche l'operato non risultasse allineato con quelle indicate nell'Offerta Tecnica.

La Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero virgola quaranta per cento) dell'importo del presente Accordo Quadro al giorno, per qualsiasi ritardo oggettivamente ed effettivamente attribuibile alla Società per ogni singolo contratto attuativo.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate nell'ambito di ciascun contratto applicativo superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto attuativo salvo il danno ulteriore.

Analogamente, la Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al C.S.A. di Servizi – Parte Generale, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi contratti applicativi raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore del presente Accordo Quadro.

Art. 11- Risoluzione dell'accordo quadro-Clausola risolutiva espressa

In tutti i casi di inadempimento da parte della Società delle prestazioni scaturenti dal presente Accordo Quadro e dai contratti attuativi, dal Capitolato Speciale di Appalto, il presente Accordo può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che la Società non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c. che dovrà essere notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

- ✓ inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- ✓ manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi; sospensione dei servizi da parte della Società senza giustificato motivo;

- ✓ rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- ✓ cessione anche parziale del contratto;
- ✓ scarsa diligenza nell'ottemperare alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli altri organi competenti;
- ✓ non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- ✓ errori materiali nell'esecuzione del servizio e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- ✓ ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., costituiscono cause di risoluzione: a) il mancato rinnovo o reintegrazione delle polizze; b) grave ritardo nell'inizio del servizio (si considera grave il ritardo nell'inizio del servizio superiore a 5 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio); c) la grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; d) mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi delle attività di cui all'oggetto.

In caso di risoluzione la Regione si riserva la facoltà di affidare la prosecuzione del servizio ai concorrenti classificati nella graduatoria della gara in posizione successiva rispetto alla Società e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. la risoluzione opera di diritto.

È, altresì, in facoltà della Regione di risolvere l'Accordo Quadro allorquando si verificano delle modificazioni delle condizioni soggettive della Società riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, la risoluzione dell'Accordo Quadro è dovuta laddove nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia tramite posta elettronica certificata.

Il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato Società al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto della società con riferimento alle norme a tutela della sicurezza alle norme del Codice di Comportamento, al Dover di Riservatezza, alla tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi – Parte Generale.

Art. 12 – Recesso

È facoltà della Regione, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio e dei lavori oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Società ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare alla Regione i servizi e i lavori eseguiti. Alla Società, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguito calcolato ai sensi di quanto previsto dall'art. 109, co. 2 D. Lgs. n. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

Dalla data di comunicazione del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione.

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo alla Società la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. In tal caso, la Società avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

Art. 13- Verifica di conformità

Non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione di ogni singolo contratto attuativo, è avviata dal RUP la verifica di conformità sulle prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi – Parte Generale.

Art. 14 - Garanzia Definitiva

La Società, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro ha prestato garanzia mediante polizza fidejussoria, n. 410652183, emessa in data dalla Compagnia AXA Assicurazioni Spa.

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte della Società, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte della Società sono disciplinati dal CSA di Servizi – Parte Generale e dalla vigente normativa.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo della Società, procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La

violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Regione potrà dichiarare risolto il presente Accordo Quadro.

Art. 15 - Clausola di manleva e copertura assicurativa

La Società tiene indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

Art. 16 - Cessione dell'Accordo Quadro o dei contratti attuativi e cessione dei crediti

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Regione di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, comma 2, c.c. I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte della Società neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi della Società che, quest'ultima, abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio. L'inosservanza di tale divieto costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Art. 17 - Subappalto, sub-contratti

La Società non può avvalersi del subappalto. In caso di violazione di tale prescrizione il presente Accordo si intenderà risolto ipso facto.

La Società, qualora necessario, per attività complementari dà atto alla Regione della necessità di attivare un sub-contratto, che comunque non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali della Società, che rimane l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione; peraltro, la Società è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili al subcontraente, come altresì previsto dal Capitolato Speciale.

La Società, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, è obbligato all'adempimento delle norme contenute nel CSA di Servizi - Parte Generale, cui integralmente si rinvia nel rispetto delle condizioni fissate nel presente Accordo quadro.

Art. 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori

La Società, per le attività professionali in oggetto si obbliga ad attenersi alle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 20 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività

oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

Art. 21 - Clausola antipantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la Società dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per gli operatori costituenti la Società che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 22 – Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 23 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 24 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla già menzionata disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine la Società comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso/i. La Società dichiara che il già menzionato conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Società si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

La Società garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate a operare sugli stessi, la Società è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, la Società non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 - Codice del comportamento

La Società si obbliga, nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Regione e Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi:

Regione: uod.600605@pec.regione.campania.it

Società CONTECO CHECK srl: conteco@pec.conteco.it

Art. 27 - Imposte e spese

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da sedici pagine di cui quindici per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).